

STATUTO

"FESTA DEL CANE METICCIO"

Associazione di promozione sociale

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 - È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Festa del Cane Meticcio" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 - L'associazione ha sede nel Comune di Seveso (MB) e può costituire sedi secondarie.

1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 - L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2 - Finalità e attività

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 - In particolare l'Associazione si propone di valorizzare un tipo di "Cultura Cinofila" seria e responsabile che valorizzi il rapporto uomo-cane nell'ottica di una convivenza serena e rispettosa della natura dell'animale. L'Associazione intende inoltre difendere i diritti, la dignità e il benessere dei cani, siano essi di razza pura che meticci, favorendo azioni che possano contrastare il fenomeno dell'abbandono canino e favorire invece una nuova visione culturale che veda nell'animale una risorsa positiva per l'uomo.

2.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzazione e gestione della manifestazione di beneficenza denominata "Festa del Cane Meticcio", riservata ai cani meticci, finalizzata a sostenere strutture di ricovero di comprovata serietà che garantiscano un buon utilizzo per la cura, la gestione e la salute degli animali ospiti;
- organizzazione di convegni e seminari aperti al pubblico tesi a diffondere una conoscenza - etologicamente corretta -

	dell'animale cane e più in generale una cultura rispettosa	
	della dignità e della cura del cane;	
	- organizzazione di corsi di comunicazione rivolti a operato-	
	ri del mondo cinofilo (allevatori, rappresentanti di club e	
	associazioni) o anche semplici interessati per promuovere un	
	tipo di comunicazione giornalistica efficace;	
	- valorizzazione dell'animale cane, sia esso di razza che me-	
	tticcio, la sua difesa nei confronti di azioni di maltratta-	
	mento sotto ogni forma e il contrasto del fenomeno	
	dell'abbandono canino, eventualmente, anche attraverso mani-	
	festazioni e iniziative quali: incontri con proprietari di	
	cani, lezioni nelle scuole di primo e secondo grado, incontri	
	mirati con esperti veterinari ed educatori cinofili, organiz-	
	zazione di esibizioni di cani addestrati.	
	2.4 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini i-	
	stituzionali si avvale prevalentemente delle attività presta-	
	te in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.	
	2.5 - In caso di particolare necessità, l'associazione può	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di	
	lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri	
	associati.	
	2.6 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità	
	potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare	
	accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.	

Articolo 3 - Criteri ammissione associati

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 - È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

3.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

	3.8 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle	
	spese annuali dell'associazione; il contributo a carico	
	degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato	
	dall'Assemblea.	
	3.9 - Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalu-	
	tabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o	
	di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro	
	30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.	
	Articolo 4 - Perdita della qualifica di associato	
	4.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusi-	
	sione o per decesso.	
	4.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri	
	dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quo-	
	ta associativa o di altre somme eventualmente versate	
	all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel mo-	
	mento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Diretti-	
	vo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni even-	
	tualmente assunte nei confronti dell'associazione.	
	4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per	
	gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle	
	disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti,	

	delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.	
	4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arre-	
	cante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, en-	
	tro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Col-	
	legio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che,	
	previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva	
	sull'argomento nella prima riunione convocata.	
	4.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successi-	
	vo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale	
	deve contenere le motivazioni per le quali sia stata delibe-	
	rata.	
	Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati	
	5.1 - Gli associati hanno diritto a:	
	frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte	
	le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla	
	stessa;	
	partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento	
	della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare	
	direttamente;	
	conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende at-	
	tuare gli scopi sociali;	

	dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;	
	proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;	
	discutere e approvare i rendiconti economici;	
	essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;	
	eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.	
	5.2 - Gli associati sono tenuti a:	
	- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;	
	- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;	
	- versare regolarmente la quota associativa annuale;	
	- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;	
	- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.	
	5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo	

	concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi	
	di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto as-	
	sociativo.	
	Articolo 6 - Organi dell'Associazione	
	6.1 - Sono Organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli Associati;	
	- il Consiglio Direttivo.	
	- il Presidente.	
	6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di	
	controllo e garanzia:	
	- il Collegio dei Revisori dei Conti;	
	- il Collegio dei Garanti.	
	6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite	
	ed hanno durata di tre anni.	
	6.4 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta	
	eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenu-	
	te, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno	
	e dalla disciplina fiscale.	
	Articolo 7 - L'Assemblea degli associati	
	7.1 - L'assemblea degli associati è il momento fondamentale	
	di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione	
	dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno	

	dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.	
	7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.	
	7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.	
	7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:	
	- deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l'anno successivo;	
	- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;	
	- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;	
	- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;	
	- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);	
	- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);	
	- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;	

	- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;	
	- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	- fissare l'ammontare del contributo associativo.	
	7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.	
	7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.	
	7.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.	
	7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque	

tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.

7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispa-

	ri; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi	
	componenti sono rieleggibili.	
	8.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti	
	il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo	
	può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni	
	attinenti a specifiche esigenze legate alle attività	
	dell'Associazione.	
	8.3 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a	
	cura del Presidente mediante avviso di convocazione, conte-	
	nente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno	
	degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno	
	7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria	
	quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su	
	convocazione del Presidente.	
	8.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioran-	
	za dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggio-	
	ranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del	
	Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Se-	
	gretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è	
	conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che	
	richiedano di consultarlo.	
	8.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:	
	svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecuti-	
	ve relative all'Associazione;	

	esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiun-	
	gimento delle finalità dell'Associazione;	
	formulare i programmi di attività sociale sulla base delle	
	linee approvate dall'Assemblea;	
	predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e	
	la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;	
	eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;	
	nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segreta-	
	rio/Tesoriere;	
	deliberare circa l'ammissione degli associati;	
	deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti	
	degli associati;	
	decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle	
	attività organizzate da altre Associazioni o Enti;	
	presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una re-	
	lazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.	
	8.6 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio	
	Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere	
	convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente	
	alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri	
	componenti.	

Articolo 9 - Il Presidente

9.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 - E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10 - Collegio dei Garanti

10.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

- Il Collegio:

ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e,

	quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei	
	Revisori Contabili.	
	11.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio	
	effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei	
	supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea	
	convocata successivamente alla nomina. I componenti così no-	
	minati scadono con gli altri componenti.	
	11.3 - Il Collegio:	
	- elegge tra i suoi componenti il Presidente;	
	- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigen-	
	ti per i revisori dei conti;	
	- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli or-	
	gani sociali oppure su segnalazione di un associato;	
	- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se	
	previsto, del Comitato Esecutivo;	
	- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e	
	trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.	
	Articolo 12 - Il Patrimonio sociale	
	12.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile	
	ed è costituito da:	
	beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;	
	i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre de-	
	stinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;	

	contributi, erogazioni e lasciti diversi;	
	fondo di riserva.	
	12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
	proventi derivanti dal proprio patrimonio;	
	eredità, donazioni e legati;	
	contributi di privati;	
	contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche	
	anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati pro-	
	grammi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	- contributi dell'Unione europea e di organismi internaziona-	
	li;	
	entrate derivanti da convenzioni;	
	quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli	
	associati;	
	proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a	
	terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche	
	di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in ma-	
	niera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al rag-	
	giungimento degli obiettivi istituzionali;	
	altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale	
	Articolo 13- Il Bilancio	

	13.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	13.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.	
	13.3 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	13.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.	
	13.5 - È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.	
	13.6 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.	
	Articolo 14 - Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione	
	14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono	

approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

14.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L 383/00 e al Codice Civile.